

INA ASSITALIA S.p.A.

Impresa autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato n° 289 del 2 dicembre 1927

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.

INA ASSITALIA PRIMO **Piano Pensionistico Individuale di tipo Assicurativo** **Fondo Pensione**

COLLEGATO ALLA GESTIONE PATRIMONIALE
EURO FORTE PREVIDENZA

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

INA ASSITALIA PRIMO

Piano Pensionistico Individuale di tipo Assicurativo

Fondo Pensione

Premessa

Il presente contratto, di seguito definito "PIP", realizza una forma pensionistica complementare individuale (PIP) istituita ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito definito "Decreto".

Le polizze PIP sono finalizzate alla costituzione di una pensione complementare a quella prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Le presenti Condizioni Generali di Contratto sono state comunicate da INA ASSITALIA alla Commissione di Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari (COVIP), così come previsto dalla normativa di legge.

Art. 1 - Obblighi di INA ASSITALIA

Gli obblighi di INA ASSITALIA, di seguito "Compagnia", risultano esclusivamente dalla polizza, dalle appendici e dagli allegati rilasciati dalla Compagnia stessa.

Art. 2 - Entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto è concluso con la consegna dell'originale della polizza.

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto nel momento in cui l'Aderente abbia ricevuto gli originali, emessi da INA ASSITALIA S.p.A. Direzione Generale, della polizza e della quietanza, la quale ultima, debitamente sottoscritta e datata dall'incaricato alla riscossione, costituisce l'unica prova dell'avvenuto pagamento del contributo.

Nel caso in cui in sede di sottoscrizione del modulo di adesione sia versato dal Proponente un importo equivalente a quello del primo contributo, il versamento si intenderà effettuato ad esclusivo titolo di deposito provvisorio in attesa dell'accettazione dell'adesione da parte della Compagnia. Pertanto, una volta emesso e perfezionato secondo quanto previsto dal precedente comma, il contratto decorrerà – per i soli effetti economici e finanziari – dal giorno del versamento, tutti gli altri effetti decorreranno invece dal momento del perfezionamento stesso.

Qualora l'Aderente indichi una data di effetto posteriore rispetto a quella in cui vengono espletati i suddetti adempimenti, l'assicurazione entra in vigore dalla sopra menzionata data di effetto.

Art. 3 – Fasi del contratto

Il contratto si sviluppa su due fasi: un primo periodo definito *fase di accumulo* ed uno successivo definito *fase di erogazione*.

Per *fase di accumulo* si intende il periodo compreso tra la data di effetto del contratto e la data di accesso alle prestazioni pensionistiche.

Per *fase di erogazione* si intende il periodo, successivo alla fase di accumulo, durante il quale la Compagnia eroga le prestazioni pensionistiche.

Art. 4 - Dichiarazioni dell'Aderente

La polizza viene emessa in base alle indicazioni e ai dati forniti dall'Aderente nel relativo modulo di adesione, salvo rettifica della rendita assicurata in base all'età vera dell'Aderente quando quella dichiarata risulti errata.

Art. 5 – Prestazioni assicurate

La Compagnia si impegna a corrispondere alla data in cui matura il diritto alla pensione complementare, contro il pagamento di una successione di contributi, una prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia rivalutabile.

L'Aderente può richiedere l'erogazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nei casi e con i limiti previsti dal Decreto.

Art. 6 – Accesso alle prestazioni

L'Aderente può accedere alle prestazioni pensionistiche complementari assicurate dal presente contratto al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione di avere maturato almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

In caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, su richiesta dell'Aderente, è consentita l'erogazione della prestazione con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

Art. 7 – Determinazione della prestazione pensionistica assicurata nella fase di accumulo

Durante la fase di accumulo la prestazione assicurata viene espressa in capitale ed in rendita:

- la prestazione assicurata relativa a ciascun contributo versato, espressa in forma di **capitale costitutivo della rendita**, è pari all'importo del premio stesso al netto degli oneri di cui al successivo art. 9, rivalutato con le modalità previste dal successivo art. 11;
- la corrispondente *prestazione in forma di rendita* si ottiene moltiplicando il capitale costitutivo della rendita per il relativo coefficiente di trasformazione di cui all'Allegato 1 diviso per 1.000.

Tali coefficienti di trasformazione sono determinati in funzione del sesso e della data di nascita dell'Aderente, della età alla data di accesso alla prestazione pensionistica e della rateazione di rendita prescelta.

L'età dell'Aderente viene considerata in anni interi determinati computando come anno intero la frazione di anno non inferiore a sei mesi. L'età così determinata (età assicurativa) viene poi rideterminata in funzione dell'anno di nascita con i criteri esposti nell'Allegato 1.

L'ammontare complessivo delle prestazioni assicurate come sopra definite, relativo a tutti i contributi versati, maggiorato dei valori trasferiti di cui al successivo art.16 e diminuito delle prestazioni connesse ad eventuali anticipazioni e riscatti parziali di cui al successivo art.19, rappresenta il valore della **posizione individuale** maturata dall'Aderente, che espressa in forma di capitale e di rendita, verrà indicato nella informativa annuale.

Rivedibilità delle basi di calcolo delle prestazioni

▪ RIVEDIBILITÀ DELLA BASE FINANZIARIA

Dopo tre anni dalla entrata in vigore del contratto la base finanziaria relativa sia al rendimento minimo garantito (cfr. successivo art.11) che al tasso tecnico di interesse utilizzato nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita potrà variare in conseguenza di modifiche del tasso di interesse massimo applicabile ai contratti di assicurazione sulla vita nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP (provv.to n. 1036 del 6/11/1998 e successive modifiche e integrazioni).

Tale modifica troverà applicazione con esclusivo riferimento ai versamenti di premio successivi alla data di entrata in vigore della modifica stessa e potrà essere effettuata a condizione che:

- siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto;
- manchino più di tre anni alla scadenza della polizza;
- non abbia ancora avuto inizio l'erogazione della rendita.

Le modifiche apportate saranno comunicate per iscritto all'Aderente almeno 120 giorni prima dell'entrata in vigore delle stesse, in particolare INA ASSITALIA comunicherà per iscritto all'Aderente il nuovo tasso di interesse garantito e la descrizione delle conseguenze economiche sulla prestazione di rendita assicurata.

L'Aderente ha un termine di 90 giorni per chiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altra forma pensionistica o fondo pensione.

▪ RIVEDIBILITÀ DELLA BASE DEMOGRAFICA

INA ASSITALIA – come previsto dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (circolare ISVAP n. 434/D del 12 febbraio 2001) - può inoltre rivedere la base demografica da utilizzare per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita, in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza a condizione che:

- siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto;
- manchino più di tre anni alla scadenza della polizza;
- non abbia ancora avuto inizio l'erogazione della rendita.

Tali variazioni sono desunte sulla base di statistiche nazionali sulla popolazione, elaborate dall'ISTAT o da altro Ente pubblico qualificato, e sulla base dell'esperienza statistica del proprio portafoglio polizze della Compagnia con le modalità e nella misura previste nell'Allegato 1.

Le modifiche delle basi demografiche avranno effetto solo sulle prestazioni in forma di rendita corrispondenti a premi versati successivamente alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse, nel caso in cui l'età dell'Aderente alla data di decorrenza del contratto sia superiore a 50 anni; in caso contrario le modifiche avranno effetto su tutte le prestazioni in forma di rendita (corrispondenti ai versamenti antecedenti la modifica stessa ed a quelli relativi a versamenti successivi).

Le modifiche apportate saranno comunicate per iscritto all'Aderente almeno 120 giorni prima dell'entrata in vigore delle stesse, in particolare INA ASSITALIA comunicherà per iscritto all'Aderente i nuovi coefficienti di conversione con evidenza delle modifiche apportate e la descrizione delle conseguenze economiche sulla prestazione di rendita assicurata.

L'Aderente ha un termine di 90 giorni per chiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altra forma pensionistica o fondo pensione.

Art. 8 – Pagamento dei Contributi

A fronte delle prestazioni di cui al precedente art. 7, l'Aderente si impegna a versare una successione di contributi ciascuno dei quali, caratterizzato da una propria data di effetto, dà luogo ad una singola posizione assicurativa e concorre alla determinazione della posizione individuale.

I contributi sono pagati in via anticipata con rate di cadenza annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile.

Qualora l'Aderente, nel sottoscrivere il modulo di adesione, corrisponda un importo equivalente a quello del primo contributo, il versamento dovrà avvenire mediante assegno non trasferibile intestato alla Agenzia Generale INA ASSITALIA indicata nel frontespizio del modulo di adesione.

Ad avvenuta emissione della polizza, l'Agenzia Generale INA ASSITALIA rilascerà contestualmente la quietanza, anch'essa emessa da INA ASSITALIA.

Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione, costituisce piena prova dell'avvenuto pagamento del premio.

Nel caso in cui il primo versamento sia effettuato dopo l'avvenuta emissione della polizza, tale versamento e tutti quelli successivi devono essere corrisposti esclusivamente con i seguenti mezzi di pagamento, tutti intestati all'Agenzia Generale INA ASSITALIA che gestisce la polizza:

- assegno bancario, assegno circolare o assegno/vaglia postale purché non trasferibili;
- Rimessa Interbancaria Diretta (RID);
- bonifico bancario;
- versamento in conto corrente postale.

Potranno essere utilizzati altri mezzi di pagamento, **con esclusione del denaro contante**, solo nel caso in cui il versamento sia effettuato direttamente alla cassa dell'Agenzia Generale stessa che rilascerà debita quietanza datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione.

Effettuato il pagamento, l'Agenzia medesima rilascia la quietanza, emessa da INA ASSITALIA S.p.A. Direzione Generale ed intestata all'Aderente. Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione, fa piena prova dell'avvenuto pagamento del premio ricorrente, con la sola eccezione del pagamento a mezzo rimessa bancaria, in quanto, fa fede la comunicazione che l'Aderente riceve dalla banca circa l'addebito a lui effettuato in favore di INA ASSITALIA.

A giustificazione del mancato pagamento non potrà, in alcun caso, essere opposto l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al domicilio dell'Aderente.

Art. 9 –Oneri

- *Spese di adesione:* all'atto dell'adesione pagamento di € 10,00 una tantum da corrispondere in aggiunta al primo contributo versato.

- *Diritti di quietanza*: su ogni contributo viene prelevata una commissione in cifra fissa pari a € 3,00.
- *Caricamento*: su ciascun contributo viene applicata una aliquota pari al 4,5% applicata all'importo del contributo al netto dei diritti di quietanza.

I coefficienti di trasformazione in rendita, riportati nell'Allegato 1, contengono un caricamento per spese di gestione pari allo 0,75% del capitale di copertura della rendita.

Al momento dell'erogazione, su ogni rata di rendita la Compagnia trattiene € 2,00 per spese amministrative.

Art. 10 – Prestazione assicurata in caso di morte

In caso di morte dell'Aderente prima della data di accesso alla prestazione pensionistica assicurata, viene liquidata agli eredi, come previsto dal Decreto, la posizione individuale di cui all'art. 7 maturata alla data del decesso.

Art. 11 – Tasso di riferimento per la rivalutazione delle prestazioni

Le prestazioni vengono rivalutate annualmente in funzione del rendimento della gestione patrimoniale EURO FORTE PREVIDENZA disciplinata dal Regolamento della Gestione allegato.

Si definisce:

a) “ricorrenza annuale”

ai fini della rivalutazione delle prestazioni assicurate, si definisce ricorrenza annuale il 31 dicembre di ogni anno.

b) “rendimento annuo EURO FORTE PREVIDENZA”

il rendimento netto della speciale gestione patrimoniale denominata EURO FORTE PREVIDENZA di cui al punto 2 dell'allegato Regolamento della gestione, riferito al mese di ottobre di ciascun anno.

c) “rendimento trattenuto”

il rendimento trattenuto dalla Compagnia pari ad una quota fissa di 1,4 punti percentuali per valori del “rendimento EURO FORTE PREVIDENZA” non superiori al 6%.

Per valori superiori al 6% la suddetta quota viene aumentata del 10% dell'eccedenza di “rendimento EURO FORTE PREVIDENZA” rispetto al 6%.

d) “rendimento minimo garantito”

il minimo di rendimento riconosciuto ogni anno, pari attualmente al 2%.

e) “tasso tecnico”

il tasso tecnico di interesse utilizzato nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita, pari attualmente al 2%.

f) “tasso annuo di riferimento”

il maggior valore tra il “rendimento annuo EURO FORTE PREVIDENZA”, al netto del “rendimento trattenuto”, ed il “rendimento minimo garantito”.

Art. 12 – Rivalutazione annuale della prestazione pensionistica assicurata nella fase di accumulo.

La rivalutazione delle prestazioni avviene con le seguenti modalità.

Ad ogni ricorrenza annuale e fino al momento dell'accesso alla prestazione pensionistica:

- le prestazioni in essere alla ricorrenza precedente si rivalutano di una percentuale pari al tasso annuo di riferimento;
- le prestazioni emesse con data di effetto diversa dal 1° gennaio vengono rivalutate pro rata temporis utilizzando il criterio della capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data di emissione e la ricorrenza annuale successiva.
- in occasione della liquidazione delle prestazioni in data diversa dal 31 dicembre l'ultima rivalutazione è effettuata in pro-rata, utilizzando il criterio della capitalizzazione composta, per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente (o la data di effetto della prestazione se successiva) e la data di liquidazione. Ai fini di tale rivalutazione si considera il rendimento della gestione patrimoniale EURO FORTE PREVIDENZA riferito al terzo mese precedente la data di liquidazione.

Per tutte le operazioni di portafoglio da effettuare prima che venga determinato il primo **“rendimento annuo EURO FORTE PREVIDENZA”**, verrà utilizzato convenzionalmente un rendimento pari al 4%.

La Compagnia si riserva la facoltà di utilizzare in futuro per questo tipo di polizze pensionistiche altre gestioni patrimoniali costituite come suoi fondi interni. In tale eventualità gli Aderenti potranno scegliere di collegare la rivalutazione delle prestazioni assicurate ad una o più delle gestioni patrimoniali tempo per tempo utilizzate.

Art. 13 – Prestazione pensionistica assicurata nella fase di erogazione

Al termine della fase di accumulo l’Aderente sceglie la modalità di erogazione della prestazione pensionistica maturata a quella data, tra quelle previste dal Decreto.

La rendita vitalizia viene erogata in via posticipata, pertanto la prima rata viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto.

L’erogazione della rendita cessa con la rata precedente la morte dell’Aderente o, in caso di rendita reversibile, del Beneficiario di tale prestazione.

La rendita non può essere riscattata.

Il pagamento della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute.

L’Aderente dovrà comunicare alla Compagnia il conto corrente, e le relative coordinate bancarie (ABI, CAB), sul quale accreditare i pagamenti. In caso di variazioni l’Aderente dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Compagnia.

Per bonifici eseguiti all’estero saranno addebitate le relative spese bancarie.

Art. 14 - Rivalutazione della Rendita assicurata nella fase di accumulo

Si definisce **“tasso annuo di rivalutazione”** il **“tasso annuo di riferimento”**, di cui al precedente Art. 11, diminuito del **“tasso tecnico”** e scontato al **“tasso tecnico”** per il periodo di un anno.

La prima rivalutazione della rendita viene effettuata pro rata temporis, utilizzando il criterio della capitalizzazione composta, per il periodo che intercorre tra la data di decorrenza della rendita stessa (eventualmente coincidente con il 31.12.) e la prima **“ricorrenza annuale”**.

Ad ogni **“ricorrenza annuale”** successiva la rendita in essere alla ricorrenza annuale precedente si rivaluta di una percentuale pari al tasso annuo di rivalutazione.

Art. 15 – Trasferimento verso altre forme previdenziali

Trascorsi due anni dalla data di effetto del contratto l’Aderente ha la facoltà di richiedere che l’intera posizione individuale maturata venga trasferita presso un fondo pensione o presso altra forma pensionistica individuale di cui al Decreto.

Tale termine temporale non si applica nel caso in cui l’Aderente intenda trasferire la propria posizione presso un fondo pensione al quale abbia facoltà di accesso in relazione alla sua attività lavorativa.

Per il trasferimento la Compagnia mette a disposizione un importo pari al valore della posizione individuale di cui all’art.7 maturata alla data di richiesta.

Entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta, la Compagnia provvede al versamento presso la forma previdenziale prescelta dell’importo sopra indicato

Art. 16 – Trasferimento da altre forme previdenziali

Le posizioni accantonate presso fondi pensione o altre forme pensionistiche individuali di cui al Decreto possono essere trasferite in questo contratto con conseguente applicazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Alle disponibilità trasferite corrispondono prestazioni pensionistiche determinate con le stesse modalità previste all’art. 7 senza l’applicazione degli oneri di cui all’art. 9.

Tali prestazioni sono indicate in polizza sia sotto forma di rendita vitalizia che di capitale e si rivalutano annualmente ai sensi dell’art. 12.

Art. 17 – Opzioni

In qualsiasi momento prima dell’accesso alla prestazione pensionistica l’Aderente può scegliere una delle seguenti opzioni:

1) conversione della rendita vitalizia assicurata nelle seguenti tipologie di rendita:

- rendita immediata pagabile in rate posticipate certa per un minimo di 5 o 10 anni, indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Aderente, e successivamente vitalizia;
- rendita vitalizia immediata pagabile in rate posticipate su due o più teste, interamente o parzialmente reversibile ai sopravvissuti secondo determinate aliquote di reversibilità.

I coefficienti da applicare in tali casi saranno comunicati dalla Compagnia su richiesta dell'Aderente al momento della erogazione delle prestazioni e calcolati con le stesse basi tecniche dei coefficienti di rendita applicati nel corso della durata contrattuale a fronte di ciascun contributo versato;

- 2) prolungamento dell'assicurazione non oltre i 5 anni dal raggiungimento dell'età pensionabile, secondo quanto previsto dal Decreto.

Art. 18 – Sospensione del pagamento dei contributi

L'Aderente può interrompere il versamento dei contributi mantenendo in vigore il contratto per il cumulo delle prestazioni assicurate maturate e può in ogni caso ripristinare il versamento dei contributi. Il versamento dei contributi può essere ripreso in qualunque momento senza l'obbligo di versare i contributi non corrisposti.

Art. 19 – Riscatti ed Anticipazioni

Riscatti ed Anticipazioni sono consentiti, su richiesta dell'Aderente, alle condizioni e con i limiti stabiliti dal decreto.

a) Riscatto totale

L'importo del riscatto totale è pari al valore della posizione individuale di cui all'art.7 maturata alla data di richiesta.

b) Riscatto parziale ed Anticipazione

Ogni riscatto parziale ed anticipazione comporta una riduzione delle prestazioni assicurate che dovrà essere recuperata da INA ASSITALIA al momento della liquidazione totale, a qualsiasi titolo, del contratto.

La prestazione iniziale da recuperare, determinata all'atto della liquidazione del riscatto parziale/anticipazione, risulta pari all'importo del riscatto parziale/anticipazione liquidato.

Dal momento della liquidazione di ciascun riscatto parziale/anticipazione e fino all'accesso alla prestazione pensionistica, le prestazioni da recuperare si rivalutano ai sensi del precedente art.12.

Art. 20 – Beneficiari

In caso di vita dell'Aderente al momento dell'accesso alla prestazione medesima, il Beneficiario della prestazione è l'Aderente stesso. I Beneficiari in caso di morte dell'Aderente nel corso della fase di accumulo sono gli eredi.

Art. 21 - Pagamenti della Compagnia

Per tutti i pagamenti della Compagnia deve essere presentata richiesta scritta alla stessa, attraverso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, accompagnata dai documenti necessari riportati nel modulo di richiesta di liquidazione.

Per casi particolari o per intervenute modifiche legislative la Compagnia si riserva di chiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Per i pagamenti conseguenti alla morte dell'Aderente la richiesta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

- il certificato di morte;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal quale risulti se l'Aderente ha lasciato o meno testamento ovvero che il testamento pubblicato non è stato impugnato e l'indicazione degli eredi testamentari o legittimi;
- l'eventuale copia autentica del testamento pubblicato.

La Compagnia esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa presso l'Agenzia, dietro consegna dell'originale di polizza comprensivo delle eventuali appendici.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento diverso da quello in forma di rendita viene effettuato presso l'Agenzia o presso la Direzione della Compagnia in Roma.

Art. 22 – Diritto di Ripensamento

L'aderente può revocare l'adesione in qualunque momento prima della conclusione del contratto.

La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione e si effettua a mezzo di lettera raccomandata AR da inviare ad INA ASSITALIA S.p.A. - Servizio Assicurazioni Individuali –Via M. D'Azeglio, 33 - 00184 ROMA.

Gli obblighi assunti dall'aderente e dalla Compagnia cessano dal ricevimento della comunicazione stessa da parte della Compagnia.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione la Compagnia rimborserà all'Aderente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, la somma da questi eventualmente corrisposta al netto delle sole spese sostenute da INA ASSITALIA per l'emissione del contratto.

Art. 23 - Recesso dal contratto

L'Aderente può recedere da un contratto di assicurazione sulla vita entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare, unitamente alla polizza ed alla quietanza di premio pagata, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata AR ad INA S.p.A. - Servizio Assicurazioni Individuali - Via M. D'Azeglio, 33 - 00184 ROMA. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione la Compagnia rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, la somma da questi corrisposta al netto delle sole spese indicate nel modulo di adesione (spese di adesione pari a € 10,00).

Art. 24 - Legge regolatrice del rapporto e foro competente

Il presente contratto viene assunto dalla Compagnia nello Stato Membro della propria sede legale e nel presupposto che l'Aderente abbia in Italia il proprio domicilio abituale (o la residenza abituale) ovvero, se persona giuridica, che abbia in Italia la sede cui si riferisce il contratto.

In relazione a quanto precede il contratto è regolato dalla legge italiana. Le controversie che dovessero insorgere sull'applicazione del contratto medesimo saranno devolute alla giurisdizione del giudice italiano. Nel caso in cui l'avente diritto alla prestazione sia una persona fisica, la competenza spetterà al giudice del luogo di residenza o del domicilio abituale dello stesso.

Art. 25 - Imposte e tasse

Imposte o tasse relative al contratto sono a carico dell'Aderente o degli aventi diritto.

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL CAPITALE IN RENDITA PER € 1.000 DI CAPITALE

Sesso maschile

Età di computo	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	40,262	39,858	39,725	39,659	39,593	39,527
51	41,053	40,633	40,495	40,426	40,357	40,289
52	41,888	41,451	41,307	41,236	41,164	41,093
53	42,771	42,315	42,166	42,091	42,017	41,943
54	43,705	43,230	43,073	42,996	42,918	42,841
55	44,695	44,197	44,034	43,952	43,871	43,791
56	45,744	45,223	45,051	44,966	44,882	44,797
57	46,858	46,311	46,132	46,043	45,954	45,865
58	48,044	47,469	47,281	47,187	47,094	47,001
59	49,308	48,703	48,505	48,406	48,308	48,210
60	50,657	50,019	49,810	49,706	49,602	49,499
61	52,095	51,420	51,199	51,090	50,980	50,871
62	53,626	52,912	52,678	52,561	52,446	52,330
63	55,259	54,500	54,252	54,129	54,006	53,884
64	57,002	56,196	55,932	55,801	55,670	55,541
65	58,868	58,008	57,727	57,587	57,448	57,310
66	60,864	59,945	59,645	59,496	59,348	59,201
67	63,004	62,020	61,699	61,539	61,381	61,223
68	65,302	64,245	63,901	63,730	63,560	63,390
69	67,773	66,636	66,265	66,081	65,898	65,717
70	70,433	69,205	68,805	68,607	68,410	68,214
71	73,298	71,969	71,537	71,322	71,110	70,898
72	76,393	74,951	74,482	74,250	74,019	73,790
73	79,755	78,184	77,675	77,422	77,171	76,922
74	83,423	81,706	81,149	80,874	80,600	80,328
75	87,436	85,552	84,941	84,640	84,340	84,042

SEGUE ALLEGATO 1

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL CAPITALE IN RENDITA PER € 1.000 DI CAPITALE

Sesso femminile

Età di computo	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	37,332	36,984	36,870	36,813	36,756	36,699
51	37,960	37,600	37,482	37,423	37,365	37,306
52	38,621	38,248	38,126	38,065	38,004	37,944
53	39,316	38,930	38,804	38,740	38,678	38,615
54	40,049	39,649	39,517	39,452	39,386	39,321
55	40,822	40,406	40,270	40,202	40,134	40,066
56	41,639	41,207	41,065	40,994	40,924	40,854
57	42,505	42,055	41,907	41,833	41,760	41,687
58	43,424	42,954	42,800	42,723	42,647	42,570
59	44,401	43,910	43,749	43,668	43,588	43,509
60	45,440	44,926	44,757	44,673	44,590	44,506
61	46,547	46,008	45,831	45,743	45,655	45,568
62	47,725	47,158	46,972	46,880	46,788	46,696
63	48,979	48,382	48,186	48,089	47,992	47,896
64	50,315	49,686	49,479	49,377	49,275	49,173
65	51,745	51,079	50,861	50,753	50,645	50,537
66	53,266	52,561	52,330	52,215	52,101	51,987
67	54,901	54,152	53,907	53,785	53,664	53,544
68	56,659	55,861	55,601	55,471	55,342	55,214
69	58,551	57,700	57,421	57,283	57,146	57,009
70	60,590	59,679	59,381	59,234	59,087	58,941
71	62,789	61,811	61,492	61,334	61,176	61,019
72	65,168	64,115	63,772	63,602	63,432	63,264
73	67,762	66,625	66,254	66,070	65,887	65,706
74	70,604	69,370	68,968	68,769	68,571	68,374
75	73,716	72,373	71,936	71,719	71,504	71,290

DETERMINAZIONE DELL'ETÀ DI COMPUTO

Le tabelle soprariportate prevedono l'uso della seguente scala che permette la determinazione dell'età di computo ringiovanendo o invecchiando l'età assicurativa in funzione dell'anno di nascita:

MASCHI		FEMMINE	
Anno di nascita	Correzione dell'età	Anno di nascita	Correzione dell'età
Fino al 1925	+3	Fino al 1927	+3
dal 1926 al 1938	+2	dal 1928 al 1940	+2
dal 1939 al 1947	+1	dal 1941 al 1949	+1
dal 1948 al 1960	0	dal 1950 al 1962	0
dal 1961 al 1970	-1	dal 1963 al 1972	-1
Oltre il 1970	-2	Oltre il 1972	-2

Condizioni di rivedibilità delle basi demografiche

La Compagnia potrà rideterminare le tavole demografiche al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

1. La speranza di vita residua di un individuo di età 65 anni se maschio o di 60 anni se femmina, elaborata dall'ISTAT e pubblicata nelle tavole di mortalità della popolazione italiana, contenute nell'Annuario "Decessi: caratteristiche demografiche e sociali", risulti superiore alla corrispondente speranza di vita residua contenuta nella tabella H, di seguito riportata, per l'anno di riferimento considerato dalle tavole stesse. In assenza dell'elaborazione ISTAT verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro qualificato organismo nazionale o comunitario.
2. La sopravvivenza effettiva del portafoglio di rendite in erogazione della Compagnia (o di Compagnia del Gruppo qualora la Compagnia non possieda un significativo portafoglio di rendite in erogazione) risulti superiore alla sopravvivenza attesa del medesimo portafoglio valutata con le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei coefficienti di conversione del capitale in rendita allegati alle presenti Condizioni di assicurazione e successive appendici. Al verificarsi delle condizioni 1. e 2. la Compagnia avrà facoltà di rideterminare i coefficienti di conversione del capitale in rendita.

Tabella H – Speranza di vita residua

Anno di riferimento	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Maschio età 65	16,37	16,50	16,64	16,77	16,89	17,01	17,13	17,24	17,35	17,46
Femmina età 60	25,21	25,40	25,58	25,76	25,94	26,09	26,25	26,39	26,53	26,67

Anno di riferimento	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maschio età 65	17,55	17,65	17,74	17,82	17,91	17,98	18,05	18,11	18,18	18,24
Femmina età 60	26,78	26,90	27,01	27,11	27,21	27,29	27,37	27,45	27,52	27,59

Anno di riferimento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Maschio età 65	18,29	18,34	18,38	18,43	18,47	18,50	18,53	18,56	18,59	18,62
Femmina età 60	27,65	27,70	27,75	27,80	27,85	27,88	27,92	27,95	27,98	28,02

La tabella H è un'estensione della tabella 1 contenuta nella pubblicazione ANIA 1998 "Basi demografiche per le assicurazioni di Rendita – RG48" nell'ipotesi di mortalità bassa.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE EURO FORTE PREVIDENZA

1. Costituzione e denominazione della Gestione

Presso INA ASSITALIA S.p.A. è costituita una particolare gestione patrimoniale per le forme pensionistiche individuali, denominata EURO FORTE PREVIDENZA, separata dalle altre attività INA ASSITALIA S.p.A.. Tale gestione si svolge in conformità alle condizioni del presente regolamento ed alle norme emanate dall'ISVAP (circolari n. 71 del 26 marzo 1987, 336 S del 17 giugno 1998, 471/D del 12 febbraio 2002, e provvedimento n° 2472 del 10 novembre 2006), oltre alle direttive in materia emanate dalla COVIP, nonché alle disposizioni legislative vigenti.

Le attività gestite, rientranti tra quelle previste dalle norme che disciplinano i modi d'impiego delle riserve matematiche, non saranno inferiori all'ammontare delle riserve matematiche dei contratti collegati alla gestione medesima.

2. Determinazione del Rendimento

Al termine di ogni mese viene determinato il Rendimento medio dei dodici mesi precedenti rapportando i Redditi netti di competenza del periodo alla Consistenza media degli investimenti del corrispondente periodo.

I Redditi netti di competenza del periodo sono costituiti da tutti i proventi finanziari, compresi i ratei di interessi e di cedole maturati, al netto delle imposte e tasse, delle spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, degli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e del "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa disposizione della Compagnia.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle attività nella gestione, cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione per i beni già di proprietà dell'INA ASSITALIA S.p.A.

La Consistenza media degli investimenti è la media aritmetica, calcolata con valori giornalieri, della somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza degli investimenti in titoli e della consistenza di ogni altra attività. La consistenza media dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al relativo valore calcolato con i criteri di cui ai commi precedenti.

3. Certificazione

L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal primo gennaio fino al trentuno dicembre dell'anno di certificazione. Il rendiconto della gestione EURO FORTE PREVIDENZA, alla fine di ogni esercizio annuale, è sottoposto a verifica da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. n.58 del 1998

4. Modifiche del Regolamento

L'INA ASSITALIA S.p.A. si riserva di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione in materia.

5. Comunicazioni

INA ASSITALIA S.p.A. comunicherà ai contraenti dei contratti collegati alla gestione EURO FORTE PREVIDENZA gli importi raggiunti dalle prestazioni assicurate alle diverse ricorrenze annuali della data di effetto dei contratti stessi.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Compagnia INA Assitalia S.p.A. e l'Agenzia Generale indicata nel modulo di adesione, in qualità di autonomi titolari di trattamento, intendono acquisire o già detengono dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari¹, al fine di fornire i servizi assicurativi² da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti³, sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopra citati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa⁴.

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge⁵ – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁶.

Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere ogni informazione in merito ai soggetti ed alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o di incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi:

- all'INA Assitalia S.p.A., - Servizio Privacy di Gruppo, Corso d'Italia, n. 33, 00198 Roma, tel. 06/ 4722.4865 fax 041/2593999, Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.196/2003. Il sito www.inaassitalia.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Compagnia, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.
- all'Agenzia Generale indicata nel modulo di adesione.

Sulla base di quanto sopra, con la dichiarazione resa nel modulo di adesione Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato dalla Compagnia e dall'Agenzia Generale, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

¹ L'art. 4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.

² Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione delle prestazioni contrattuali, riassicurazione, coassicurazione, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno.

³ Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario.

⁴ I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM, fondi pensione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, medici fiduciari, Compagniadel gruppo e altre Compagniad servizi, tra cui Compagnieche svolgono servizi di gestione dei contratti, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché organismi istituzionali tra cui ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi).

Per quanto qui non indicato, tali distinti Titolari forniranno una specifica informativa sul trattamento dei dati personali da essi effettuato.

⁵ Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio.

⁶ Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.